

**Risposta n. 316**

**OGGETTO:** Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante rappresenta di aver lavorato come dipendente di un Gruppo multinazionale dal 27 agosto 1979 ed di aver trasferito la propria residenza fiscale in Svizzera a partire dall'anno di imposta 2017.

L'Istante dichiara di aver lavorato per diverse sedi del Gruppo multinazionale in varie parti del mondo, di aver lavorato in Italia da gennaio 2003 ad agosto 2016 e di essersi trasferito in Svizzera dal 1° settembre 2016 al 30 giugno 2019.

L'Istante fa presente che il 26 febbraio 2010, mentre lavorava presso la sede italiana del Gruppo, ha ricevuto a titolo gratuito dal proprio datore di lavoro delle *stock options* della società Alfa.

Tali diritti, non trasferibili, non erano rivolti alla totalità dei dipendenti, ma soltanto ai dirigenti, nell'ambito di un piano di incentivazione che prevedeva l'assegnazione del diritto di poter acquistare, ad una certa data futura, delle azioni della

società stessa, dopo un periodo di *vesting*.

In particolare, l'Istante segnala che le *stock options* assegnate prevedevano un *vesting period* di 3 anni (a partire dal 26 febbraio 2013); pertanto, la maturazione del diritto all'esercizio delle *stock options* è avvenuta nel periodo in cui l'Istante era fiscalmente residente in Italia.

A settembre 2016, l'Istante è stato trasferito in Svizzera e, pertanto, da quel momento, assieme alla famiglia, ha trasferito la residenza fiscale in Svizzera, iscrivendosi all'AIRE il 29 agosto 2016.

L'Istante rappresenta di aver mantenuto la residenza fiscale Svizzera anche dopo la cessazione della propria attività lavorativa presso il *Gruppo multinazionale*, avvenuta il 1° luglio 2019, per effetto di una separazione consensuale e conseguente pensionamento.

Infine, in istanza viene evidenziato che l'esercizio delle *stock options* ricevute è avvenuto il 31 e il 19 agosto 2019. Ciò posto, l'Istante chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile al reddito da lavoro dipendente (*fringe benefit*) connesso all'esercizio delle *stock options*, il cui *vesting period* è maturato in Italia, ma il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera (residenza fiscale attuale).

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che il reddito derivante dall'assegnazione delle azioni debba essere tassato soltanto in Svizzera, essendo ivi fiscalmente residente al momento dell'esercizio delle *stock options*.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire

l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016).

Inoltre, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale 4 maggio 1999.

Come chiarito nel paragrafo 2 della circolare del Ministero Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.

Il predetto comma 2-*bis* non ha creato un ulteriore *status* di residenza fiscale bensì, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che continua a sussistere nei confronti dell'Istante una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 (cfr. istruzioni dichiarazione dei redditi 2020 persone fisiche - fascicolo 2 - pag. 60).

Tanto premesso, il presente parere viene, comunque, reso nel presupposto (non riscontrabile in questa sede) che il contribuente sia effettivamente residente in Svizzera, poiché questa è la situazione di fatto descritta nell'istanza.

Sotto il profilo della normativa italiana, l'articolo 49 del TUIR definisce redditi

di lavoro dipendente quelli che "*derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri*"; per la relativa determinazione il successivo articolo 51 stabilisce che "*il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*". Rientrano pertanto in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro "*valore normale*", così come determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 50 del TUIR.

La disciplina nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (in breve, "Convenzione" o "Trattato").

Per quanto concerne il quesito oggetto di interpello, viene in rilievo l'articolo 15 della Convenzione che, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello OCSE, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede al paragrafo 1, che "*i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono*

*imponibili in questo altro Stato".*

Al riguardo, il Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE (versione 2017) afferma che l'espressione "*i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe*" include anche i redditi in natura, tra cui colloca, tra l'altro, le *stock option* (cfr. par. 2.1) e chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto (par. 2.2) e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato (cfr. par. 12.1 e 12.3).

Inoltre, secondo il Commentario, stabilire se, e in che misura, una *stock option* sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa (cfr. par. 12.6).

In linea con i criteri elaborati dall'OCSE, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel *vesting period*, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia (sul trattamento fiscale delle *stock option* e sulla rilevanza del luogo dove è svolta l'attività lavorativa durante il c.d. periodo di osservazione cfr. anche circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, Parte III, par. 2.1).

Nel caso prospettato, l'*Istante* ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede italiana del *Gruppo multinazionale* per l'intera durata del *vesting period*.

Più precisamente, sulla base di quanto rappresentato in istanza, risulta che:

- il 26 febbraio 2010, sono state attribuite all'*Istante*, a titolo gratuito le *stock options* oggetto del quesito;
- le *stock options* assegnate prevedevano un *vesting period* di 3 anni (a

partire dal 26 febbraio 2013);

- a settembre 2016, l'*Istante* è stato trasferito dal *Gruppo multinazionale* presso la sede internazionale localizzata a .....

- l'esercizio delle *stock options* ricevute è avvenuto il 31 e il 19 agosto 2019.

Pertanto, si ritiene che il Contribuente dovrà assoggettare a tassazione nel nostro Paese l'intero *fringe benefit* oggetto dell'istanza di interpello.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**